CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 64 c.o.m.

Attribuzioni del Consiglio in materia di conferimento di uffici direttivi e valutazione per la nomina

Sul conferimento degli uffici direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimita' il Consiglio della magistratura militare delibera su proposta di una commissione, nominata all'inizio del quadriennio e per l'intera durata dello stesso, formata da tre dei suoi componenti, di cui uno elettivo. Per il conferimento degli uffici direttivi la proposta e' formulata dalla commissione di concerto con il Ministro della difesa.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, non più in vigore dal 31 gennaio 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Primo — Organizzazione e funzioni
Titolo	III — Amministrazione della difesa
Capo	VI — Giustizia militare
Sezione	II — Consiglio della magistratura militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-64-attribuzioni-del-consiglio-in-materia-di-conferimento-di-uffici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it